

DI ANTONIO COMMISSO

La tutela delle immagini sui siti web

In riferimento alla ormai cronica tendenza creata tra i navigatori di internet di copiare, riprendere integralmente le immagini e testi contenuti e di proprietà di altri siti non solo per scopi personali, che pure sarebbe lecito, ma bensì per trarne profitto in genere, sia esso di natura economica e/o pubblicitaria, è opportuno evidenziare, per chi non ne fosse a conoscenza, che la prassi è tutt'altro che lecita e che le opere dell'ingegno anche espresse tramite la rete godono di tutela giuridica.

A tal proposito è doveroso evidenziare, preliminarmente, la normativa in materia applicabile al caso de quo.

Ebbene, la protezione di un sito Web rientra a tutti gli effetti nella tutela del diritto d'autore, affidata nel nostro ordinamento al Codice Civile e, più in particolare alla Legge n. 633 del 1941 e successive modificazioni.

Infatti per la Legge suddetta all'art. 1 "Sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque sia il modo o la forma di espressione", opere che, ai sensi dell'art. 2575 del C.C., formano oggetto del diritto di autore.

Il sito Web è un insieme di informazioni quali, ad esempio, testi, immagini, foto, e consiste, dunque, nella creazione di un contenitore di tali informazioni e di elementi originali. L'opera appartiene moralmente ed economicamente a chi l'ha creata, quindi, nessuno può disporne senza il preven-

tivo consenso, come si desume, pure, dall'art. 6 della legge sul diritto d'autore che indica quale momento dell'acquisto del diritto, proprio l'atto di creazione dell'opera.

La Giurisprudenza in materia di diritto d'autore ha precisato, più volte, che il concetto giuridico di creatività richiamato dall'art. 1 della Legge 633 del 1941 non si identifica con il significato di creazione, originalità e novità assoluta, bensì "si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell'art. 1 della l. n. 633/1941, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno ricorra protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore..." (Cass. 1 dicembre 1993, n. 11963; Cass. 12 marzo 2004, n. 5089). Inoltre, il concetto di opera originale è più ampio di quello di opera d'arte poiché prescinde da qualsiasi valutazione circa la bellezza dell'opera o il valore artistico. Quindi la tutela è accordata non solo all'idea, ma anche e soprattutto, a come essa viene espressa.

Dunque, qualsiasi documento sia esso un testo, un'immagine e quant'altro, presente su Internet appartiene al proprio autore, anche se non espressamente dichiarato da copy-

right, e non può essere prelevato e riprodotto dal sito, senza il suo consenso, che ne autorizza l'utilizzo. Comunque, anche se la legge non lo richiede, è consigliabile integrare la dicitura copyright sul website, attraverso la formula "Tutti i diritti riservati" e "È vietato riprodurre il contenuto di questo sito senza autorizzazione", o comunque, creare un link che contenga le condizioni di utilizzo del sito con l'indicazione delle opere che formano oggetto del diritto d'autore. Si deve evidenziare che tali dicitura servono a rafforzare e rendere esplicita la protezione, ma anche in mancanza nessuno è autorizzato a copiare e riprodurre le opere presenti su internet, salvo che l'autore l'autorizzi genericamente o espressamente.

Andando più nel dettaglio delle singole possibili opere dell'ingegno che spesso vengono prelevate, ad esempio dai siti delle diverse Federazioni sportive, e integralmente riportati sul proprio sito o blog, occorre soffermarsi sulla protezione del diritto d'autore di chi godono i testi scritti e fotografie in formato digitale. A tal proposito ogni forma di testo originale, anche breve, che abbia il carattere minimo della creatività è tutelato dalla normativa sul diritto d'autore, senza che occorran particolari avvertenze o adempimenti, e non può essere copiata, riprodotta (anche

in altri formati o su supporti diversi), né lontanamente, è possibile appropriarsi della sua paternità. La sola eccezione che la legge prevede si trova all'art. 70 il cui precetto permette il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opere letterarie, soltanto quando ciò avvenga per uso di studio, di critica, discussione, e non a scopo di lucro o di carattere commerciale.

Per quanto riguarda le fotografie digitali bisogna distinguere tra opere fotografiche protette come oggetto di diritto d'autore e fotografie semplici che invece sono oggetto di diritto connesso disciplinate dal Capo V del titolo II della legge n. 633 del 1941. Le prime sono quelle aventi carattere creativo, frutto dell'ingegno dell'autore, quindi nel caso si intenda riprodurre all'interno di un sito web tali fotografie sarà in ogni caso necessaria la formale autorizzazione dell'autore dell'opera e titolare in via esclusiva del relativo diritto di pubblicazione e di utilizzazione economica dell'opera medesima. Le fotografie semplici (le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo) consistono invece essenzialmente in quelle che comune-

mente scattiamo e che sono prive di particolare pregio, senza essere caratterizzate da alcun apporto creativo dell'autore (Cass. n. 8425/2000; n. 4006/98, Cass. n. 8186/92).

E' doveroso menzionare l'articolo 90 della legge sul diritto d'autore il quale prescrive infatti che ogni esemplare della "foto semplice" deve contenere:

- 1) il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo o committente);
- 2) l'indicazione dell'anno di produzione della fotografia, e se la foto riproduce un'opera d'arte;
- 3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.

In caso di mancanza di tali informazioni, la riproduzione delle foto non si considera abusiva, sempre che il fotografo (o il suo committente) non provi la malafede di chi le ha riprodotte.

Probabilmente, comunque, la malafede sarà configurabile nel caso in cui si utilizzi una fotografia semplice che, anche se non menziona l'autore e l'anno di produzione sia presente all'interno di un sito web che preveda espressamente che tutto il materiale ivi contenuto è protetto da copyright.

L'ordinamento tutela il diritto d'autore sia sotto il profilo civilistico, penalistico e amministrativo. Per mero esempio, chi si accorge di un plagio del proprio testo digitale (copia-incolla) può chiedere all'autorità giudiziaria l'accertamento della paternità dell'opera ex art. 156 e 158 della Legge 633/1941, l'inibizione del comportamento del terzo e, ovviamente, il risarcimento del danno.

In conclusione arrestare il fenomeno della copia e riproduzione del contenuto di un sito internet oggetto del presente articolo è, materialmente, molto "difficile", ma, giuridicamente, nonostante la carenza di una normativa ad hoc sulla tutela del diritto d'autore sul Web, esistono delle tutele che varrebbe la pena azionare.

Il sito web contiene informazioni, come testi e immagini, e appartiene sia a livello morale che economico a chi l'ha creato

